

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

TITOLO IX
ESERCIZIO DEI DIRITTI
CAPO I
GLI ORGANI DEL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA
SEZIONE I
ORDINAMENTO

Art. 870

Scopo e natura del sistema di rappresentanza

1. Il presente capo I detta norme in materia di rappresentanza militare per l'attuazione delle disposizioni del libro IV titolo IX capo III del codice. E' in tal modo istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare rientra fra i doveri di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula richieste e avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento alle materie di cui agli articoli 878, 879 e 880.
2. Tale sistema favorisce, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna Forza armata e Corpo armato, lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione.
3. Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed e' articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nell'articolo 875, nonché' nel decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874.

Art. 871

Articolazione del sistema di rappresentanza

1. Il sistema di rappresentanza per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza si articola nei seguenti organi:
 - a) il «consiglio centrale di rappresentanza» (COCER);
 - b) i «consigli intermedi di rappresentanza» (COIR);
 - c) i «consigli di base di rappresentanza» (COBAR).

Art. 872

Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza

1. Ai fini della rappresentanza il personale e' suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;
- b) categoria B: marescialli e ispettori in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;
- b-bis categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;
- c) categoria D: graduati e militari di truppa (graduati in servizio permanente e in ferma, allievi ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata, allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);
- d) per i militari di leva:
 - 1) categoria E: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;
 - 2) categoria F: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

Art. 873

Composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER)

1. Il COCER e' costituito dai rappresentanti delle categorie «A», «B», «C», e «D».
2. Il COCER e' articolato nelle seguenti sezioni e commissioni:
 - a) sezione Esercito, sezione Marina, sezione Aeronautica, sezione Carabinieri, sezione Guardia di finanza;
 - b) commissioni interforze di categoria (ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, graduati e militari di truppa).
3. Fermo restando il numero complessivo massimo di sessantatré' rappresentanti, in occasione della indizione delle elezioni di cui all'articolo 885, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva delle Forze armate e dei Corpi armati.
4. **COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 SETTEMBRE 2012, N. 191.**

Art. 874

Composizione e collocazione dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR)

1. I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie «A», «B», «C», «D», «E» ed «F»,...
2. Fermo restando il numero complessivo massimo di duecentoquaranta rappresentanti, la composizione e la collocazione dei COIR sono determinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva nonché' alle modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 SETTEMBRE 2012, N. 191.

Art. 875

Composizione e collocazione dei consigli di base di rappresentanza (COBAR)

1. I COBAR sono costituiti da rappresentanti delle categorie «A», «B», «C», «D», «E» ed «F» presenti ai livelli di seguito indicati.
2. I criteri da adottare per la determinazione della composizione numerica dei COBAR sono riportati all'articolo 935.
3. I COBAR sono collocati presso le «unità' di base» con il criterio di affiancarli a una autorità' gerarchica che ha la competenza per deliberare in ordine ai problemi di carattere locale.
4. Le unità' di base interforze sono stabilite, secondo la competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa o dal Segretario generale della difesa, che stabiliscono anche a quali alti comandi di Forza armata ciascuna unità' di base interforze e' collegata ai fini della rappresentanza.
5. Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro della difesa, le rispettive unità' di base sono stabilite dallo stesso Ministro.
6. Se non e' possibile individuare le citate unità' di base interforze, per la ridotta entità' del personale degli enti o per la loro dislocazione, le suddette autorità' devono stabilire a quali organi di base delle singole Forze armate il personale di tali enti deve collegarsi ai fini della rappresentanza.
7. Le unità' di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sono stabilite dai rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata e Comandanti generali di massima, al livello di complesso infrastrutturale (l'unità' ivi accantonata non deve essere inferiore al battaglione) nave, base aerea o navale o unità' equivalenti, salvo casi particolari che richiedono una diversa collocazione.
8. Con lo stesso provvedimento le suddette autorità' indicano l'alto comando al quale ciascuna unità' di base è' collegata ai fini della rappresentanza.
9. Quando l'attuazione delle norme di cui al comma 2, per l'elevato numero di votanti o per la loro dislocazione, comporta procedure elettorali incompatibili con le esigenze di servizio o con la diretta conoscenza degli eleggibili, i Capi di stato maggiore, il Segretario generale della difesa e i

Comandanti generali, al fine di rispettare il principio fiduciario nella scelta, possono regolare lo svolgimento delle operazioni di voto mediante:

- a) elezioni preliminari anche se non estese a tutte le categorie - con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito delle unità elementari - per la designazione di candidati alla elezione definitiva, nella misura di uno per ogni cinquanta elettori o frazione di cinquanta;
- b) elezione definitiva - con voto diretto nominativo e segreto nell'ambito dell'unità di base - dei delegati presso i COBAR con scelta effettuata nella rosa dei candidati designati nelle elezioni preliminari.

Art. 876

Consigli di base di rappresentanza (COBAR) per frequentatori di istituti di formazione

1. Presso istituti - accademie e scuole - e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo e' istituito, di norma, un COBAR speciale per frequentatori.
2. I COBAR frequentatori si intendono in aggiunta al COBAR cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati.
3. Il personale frequentatori da' luogo, con gli stessi criteri indicati per altri COBAR, a rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base e alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e reparti; il mandato ha la durata del corso e non può comunque superare il periodo di un anno.
4. I militari frequentatori di corsi della durata di almeno trenta giorni sono elettori nei COBAR allievi. .
5. I militari frequentatori di corsi, della durata di almeno novanta giorni, sono eleggibili se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 889 e se devono permanere presso l'istituto o reparto almeno sessanta giorni dalla data delle elezioni.
6. L'inizio di un nuovo corso non da' luogo a nuove elezioni laddove esiste già un COBAR allievi rappresentativo della categoria interessata.
7. I Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata nonché i Comandanti generali stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza devono essere istituiti i COBAR allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con le procedure previste dalla sezione IV del presente capo, per quanto applicabili.

Art. 877

Consigli di base di rappresentanza (COBAR) speciali all'estero

1. Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei comandi NATO all'estero sono istituiti, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, COBAR speciali interforze.
2. Il personale interessato elegge, con gli stessi criteri indicati per gli altri COBAR, rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base.

3. Il personale dei COBAR speciali all'estero e' eleggibile se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 889 e se deve rimanere presso la stessa rappresentanza almeno sei mesi dalla data delle elezioni.

4. Il mandato dei delegati eletti ha la durata della permanenza degli stessi presso la stessa rappresentanza e non può' comunque superare il periodo di due anni.

SEZIONE II COMPETENZE

Art. 878

Generalità'

1. Gli organi del sistema di rappresentanza sono competenti a trattare due ordini di problemi: quelli relativi alle questioni che per la loro importanza e complessità' devono comunque essere trattati dal COCER e quelli relativi alle istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto fra le sezioni di Forza armata o Corpo armato, gli organi intermedi e gli organi di base della rappresentanza e le autorità' militari competenti.

2. La natura specifica delle materie che rientrano per legge nelle competenze degli organi di rappresentanza e' richiamata negli articoli che seguono. Sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Art. 879

Competenze del consiglio centrale di rappresentanza (COCER)

1. Il COCER formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

Art. 880

Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza

1. Gli organi della rappresentanza oltre alle competenze di cui agli articoli 878 e 879 hanno la funzione di prospettare alle autorità' gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:

- a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità' contratte in servizio e per cause di servizio;
- c) integrazione del personale militare femminile;
- d) attività' assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

f) condizioni igienico-sanitarie;

g) alloggi.

2. Alle riunioni dei consigli di rappresentanza partecipano solo i militari eletti nei consigli stessi.

3. I comandanti corrispondenti, su richiesta degli organi di rappresentanza, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni utili per la trattazione delle questioni relative alle materie di cui al comma 1, possono autorizzare l'audizione di militari dipendenti ritenuti idonei.

Art. 881

Particolari competenze dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR) e dei consigli di base di rappresentanza (COBAR)

1. L'Amministrazione militare unica competente a mantenere i rapporti con le regioni, le province e i comuni, può avvalersi, a tal fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza, dell'apporto dei COIR e dei COBAR per la trattazione dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.

2. In tal caso l'Amministrazione militare, sentiti gli organi della rappresentanza e le amministrazioni locali, definisce i programmi intesi a dare concreto sviluppo ai rapporti tra le comunità militari e le popolazioni del luogo.

3. I comandanti responsabili possono avvalersi, per il mantenimento di tali rapporti, dei consigli di rappresentanza o di loro delegati facenti parte della rappresentanza stessa.

SEZIONE III ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 882

Facoltà e limiti del mandato

1. I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte.

2. Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale «per motivi di servizio».

3. L'esercizio del mandato è limitato alle attività previste dal regolamento e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare.

4. I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti e avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

5. Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, e' vietato:

- a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'articolo 1478 del codice;
- b) rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività' di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza;
- c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto dal libro IV del titolo IX del capo III del codice e dal regolamento;
- d) svolgere attività' che, ai sensi del libro IV del titolo IX del capo III del codice e del regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza;
- e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività' di rappresentanza;
- f) assumere iniziative che possono infirmare l'assoluta estraneità' delle Forze armate alle competizioni politiche.

6. Ai delegati deve comunque essere garantita libertà' di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute nel libro IV del titolo IX del capo III del codice e nel regolamento e' considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.

Art. 883

Durata del mandato

1. Il mandato e' conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 888 e 891; esso ha la seguente durata:
 - a) per i militari delle categorie A (ufficiali), B (marescialli e ispettori) e C (sergenti e sovrintendenti): quattro anni;
 - b) per i militari della categoria D (graduati e militari di truppa): quattro anni;
 - c) per i militari delle categorie E ed F: sei mesi;
 - d) per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato e' fissata rispettivamente negli articoli 876 e 877.
2. Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unita' di base, per una delle seguenti cause:
 - a) cessazione dal servizio;
 - b) passaggio ad altra categoria;
 - c) trasferimento;
 - d) perdita di uno o più' requisiti per l'eleggibilità' previsti all'articolo 889, comma 5, lettere a), b), e) e f);

e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

3. La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia.

4. Il militare eletto quale rappresentante può' dimettersi volontariamente da uno o più' consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti.

5. I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza, prevalgono le motivate necessità d'impiego dell'Amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite ai commi 8 e 9.

6. I delegati presso il COCER se trasferiti a unità' ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.

7. I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati a un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale e' costituito il COIR di cui sono membri.

8. A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

9. Se ciò' non é' possibile si procede a elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica rispettivamente stabilita per i predetti consigli dal decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non sono rappresentate da almeno un delegato.

Art. 884

Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni

1. Il delegato più' elevato in grado o più' anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente.

2. In tutti gli organi di rappresentanza, in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato più' elevato in grado o, a parità' di grado, più' anziano presente alle riunioni.

3. Nel COCER le riunioni sono presiedute:

a) quelle di categoria, dal più' elevato in grado o più' anziano della rispettiva categoria;

b) quelle di sezione di Forza armata o Corpo armato, dal più' elevato in grado, o, a parità' di grado, dal più' anziano.

4. Il presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli in base a quanto disposto dalla sezione VIII del presente capo.

5. Il presidente ha il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorità' gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine della loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall'articolo 883, comma 2, lettera e).

6. Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

SEZIONE IV I PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 885

Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni

1. I militari delle categorie «A», «B», «C», «D», «E» ed «F» di ciascuna unità' di base individuata ai sensi dell'articolo 875, eleggono - con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità' di cui ai successivi articoli - propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR.

2. I rappresentanti nei COBAR delle categorie «A», «B», «C», «D», «E» ed «F» eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità' di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR.

3. I rappresentanti nei COIR delle categorie «A», «B», «C», «D», «E» ed «F») eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità' di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER.

4. Prima della scadenza del mandato, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, indice le elezioni da effettuare per il successivo mandato:

a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei COBAR;

b) fissando le date per le elezioni dei COIR e del COCER, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore.

5. Le elezioni straordinarie di categoria sono indette:

a) dagli Stati maggiori di Forza armata e dai comandi generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER;

b) dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei COIR;

c) dai comandanti delle unità' di base, in coincidenza con le elezioni semestrali per il rinnovo dei rappresentanti delle categorie «E» ed «F», per la sostituzione dei delegati dei COBAR.

Art. 886

Posti di votazione

1. Per ogni elezione il comandante (o responsabile dell'ente, indicato sempre con la dizione «comandante»), al cui livello e' collocato il consiglio da eleggere, stabilisce, in relazione alla entità' e alla dislocazione dell'unita' o ente interessato, il numero e l'ubicazione dei «posti di votazione», da organizzare all'interno di infrastrutture militari, dandone comunicazione, con congruo anticipo, negli albi dei comandi interessati.
2. Se previsti più' posti di votazione il comandante stabilisce quello che deve assumere funzioni di «posto n. 1».
3. Nell'ambito dei locali destinati alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la segretezza del voto.
4. Gli scrutatori:
 - a) devono essere nel numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando che ogni categoria deve avere almeno uno scrutatore;
 - b) sono sorteggiati, a eccezione del presidente che e' designato dal comandante, fra gli elettori di ciascun posto di votazione, con esclusione degli analfabeti;
 - c) si riuniscono, nei locali assegnati per le elezioni, all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Gli eventuali assenti sono sostituiti dal presidente con altrettanti elettori della stessa categoria.
5. Il comandante provvede a Ofar consegnare, in tempo utile, al presidente:
 - a) l'elenco degli elettori;
 - b) tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto di votazione;
 - c) una copia delle disposizioni sulla rappresentanza militare contenute nel regolamento;
 - d) le urne elettorali e un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonché di matite.
6. Il presidente sigilla le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la votazione.

Art. 887

Modalità' di carattere generale per la votazione e lo scrutinio

1. Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza.
2. L'elettore:
 - a) vota soltanto nel posto in cui e' iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori;

b) riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identità, una scheda autenticata;

c) si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili, e, eventualmente, anche il nome e il grado dell'eleggibile o degli eleggibili prescelti della propria categoria;

d) piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco.

3. I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori.

4. Il posto di votazione è aperto fino a esaurimento delle operazioni di voto; comunque il comandante determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di otto ore continuative di votazione.

5. Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato e inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni.

6. Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validità del voto e ne dà lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile.

7. Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa.

8. Le preferenze indicate in eccedenza al numero stabilito sono considerate nulle.

9. Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria.

Art. 888

Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti

1. Il presidente di ciascun posto di votazione, al termine delle operazioni di scrutinio, redige un verbale, in duplice copia, come da modello riportato all'articolo 936.

2. Se sono previsti più posti di votazione, i rispettivi presidenti consegnano:

a) al presidente del «posto n. 1» una copia del verbale;

b) al comandante, un plico contenente l'altra copia del verbale e tutto il carteggio impiegato, comprese le schede non utilizzate.

3. Il presidente del «posto n. 1», in presenza degli scrutatori del posto medesimo, quando è in possesso di tutti gli elementi:

a) somma i voti ottenuti da ciascun eleggibile nei singoli posti;

- b) compila le graduatorie degli eleggibili per ogni categoria, dando la precedenza al più' elevato in grado o al più' anziano in caso di parità' dei voti raccolti;
- c) redige un verbale riepilogativo, come da modello riportato all'articolo 936, con le graduatorie di cui sopra, riportando accanto al nominativo dei primi, sino alla concorrenza di quelli da eleggere, la parola: ELETTO.
4. Il verbale, con tutto il carteggio relativo, e' consegnato dal presidente del posto n. 1 al comandante.
5. Questi, in presenza del detto presidente, dei presidenti degli altri posti e degli scrutatori, in numero di almeno la metà', dichiara, entro 24 ore dal termine della votazione, gli eletti e ne redige verbale, sottoscritto da lui e da tutti i presenti, che trasmette immediatamente al comando presso cui devono svolgersi le elezioni di grado superiore.
6. Della proclamazione degli eletti é' data adeguata pubblicità' mediante affissione di un avviso negli albi delle unità' di base.

Art. 889

Norme particolari per l'elezione dei consigli di base di rappresentanza

1. Ai sensi dell'articolo 885, comma 1, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unità' di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unità' di base sono elettori in quest'ultima ed eleggibili nell'unità' di base di appartenenza.
2. I militari in cura o in osservazione presso organi sanitari militari che non fanno parte dell'unità' di base in cui confluisce l'ente o il reparto di appartenenza dei militari stessi, sono elettori presso l'unità' di base dell'organo sanitario ed eleggibili in quella di appartenenza.
3. Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili e, eventualmente, anche il nome e il grado di un solo candidato della propria unità' elementare.
4. Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili e, eventualmente, anche il nome e il grado di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.
5. Sono eleggibili i militari, specificati ai commi 1 e 2, purché' in possesso dei seguenti requisiti:
- a) non essere il comandante dell'unità' di base;
 - b) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato;
 - c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva;
 - d) non aver riportato una o più' punizioni di consegna di rigore per inosservanza del libro IV del titolo IX del capo III del codice, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza, salva l'ipotesi dell'articolo 1368 del codice;

e) non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere;

f) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa.

6. Il comandante pubblica sugli albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando per ciascuna anche il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere.

7. Il comandante pubblica sugli albi, il secondo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico degli elettori di ciascuna delle categorie interessate.

8. Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, è distaccato in altre sedi per servizi collettivi, sono inviate ai rispettivi posti di votazione mediante corriere.

9. Nel caso un militare eletto risultasse non eleggibile a seguito degli accertamenti di ufficio presso il casellario giudiziario, lo stesso è dichiarato decaduto dall'organo o dagli organi di rappresentanza con determinazione del comandante corrispondente ed è sostituito secondo quanto stabilito all'articolo 883.

Art. 890

Norme particolari per l'elezione dei consigli intermedi di rappresentanza

1. Sono elettori i militari di cui all'articolo 885, comma 2.

2. Ciascun elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

3. Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun COIR, tutti i delegati eletti nei corrispondenti COBAR.

4. Il comandante dell'ente cui è collegato il COIR da eleggere:

a) stabilisce il numero e la dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ciascuno di essi, gli elenchi dei militari elettori distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;

b) pubblica sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;

c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato a un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

Art. 891

Norme particolari per l'elezione del consiglio centrale di rappresentanza

1. Le elezioni dei membri del COCER sono effettuate separatamente per ciascuna sezione di Forza armata o Corpo armato.
2. Sono elettori i militari di cui all'articolo 885, comma 3. Ciascun militare elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.
3. Sono eleggibili, per ogni sezione di Forza armata o Corpo armato, i delegati eletti nei corrispondenti COIR.
4. Gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali, ciascuno per la parte di competenza:
 - a) stabiliscono numero e dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ognuno di essi gli elenchi degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;
 - b) pubblicano sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;
 - c) fanno pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato a un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.
5. La proclamazione degli eletti nel COCER è fatta con dichiarazione del Capo di stato maggiore della difesa sulla scorta dei verbali inviati dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali. Copia di tale dichiarazione è inviata al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alle autorità competenti alle variazioni matricolari.

Art. 892

Propaganda

1. Ogni eleggibile può rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato.
2. L'attività di propaganda deve essere svolta:
 - a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel più assoluto rispetto delle norme disciplinari;
 - b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni;
 - c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nei commi successivi.

3. Gli eleggibili hanno la facoltà di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformità a cura dell'Amministrazione militare, la quale deve altresì garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche.

4. Tale norma non si applica per le elezioni preliminari.

5. Non è consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali, ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, è a cura dei comandanti disporre la eliminazione.

6. Gli eleggibili possono, altresì, manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di un'adunata unica di categoria che è convocata dal comandante in appositi locali.

7. Il comandante, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore.

SEZIONE V L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO DI BASE

Art. 893

Natura e iniziativa dell'attività dei consigli di base di rappresentanza

1. L'attività del sistema di rappresentanza al livello di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che, nella maggioranza dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione dell'autorità militare dello stesso livello.

2. I COBAR possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo d'interesse, meritano di essere portati all'attenzione del livello rappresentativo superiore.

3. L'attività dei COBAR si avvale, normalmente, dei contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del COBAR.

4. I COBAR possono chiedere, a metà del mandato, un incontro, distinto per categoria, con i militari rappresentati, per riferire sull'attività svolta e per raccogliere le istanze del personale. Le modalità e i tempi di tali incontri sono determinati dal comandante.

5. In occasione del rinnovo dei consigli presso ogni unità di base è tenuta una riunione informativa durante la quale il presidente del COBAR o un delegato appositamente designato espone un rendiconto, a carattere informativo, relativo all'attività del consiglio, redatto sulla base di apposita delibera già presentata al comandante dell'unità di base. Tale riunione deve svolgersi con le stesse modalità previste dall'articolo 892 per la propaganda orale.

6. Per la formulazione di pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei COBAR può essere promossa dal COIR corrispondente o dal comando dell'unità di base.

Art. 894

Procedure per i consigli di base di rappresentanza

1. Le conclusioni alle quali perviene un COBAR, redatte in apposito verbale, sono presentate dal presidente, assistito dal comitato di presidenza, al comandante dell'unità di base corrispondente.
2. Se il verbale non è stato approvato all'unanimità, sono riportati anche i pareri di minoranza.
3. Il comandante risponde entro il termine di un mese motivando ogni eventuale mancato accoglimento.
4. In assenza di risposta, o se il COBAR ritiene comunque la materia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COIR corrispondente.
5. Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza sono concordate dal COBAR con il comandante dell'unità di base corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede e alla durata delle riunioni.
6. I rapporti con il COIR corrispondente, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dalla sezione VIII del presente capo.
7. Di tali rapporti il comando corrispondente è tenuto informato con copia della relativa documentazione.
8. Delegazioni dei COBAR possono essere ascoltate dal COIR corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio intermedio, a seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico.

SEZIONE VI

L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO INTERMEDIO

Art. 895

Natura e iniziativa dell'attività dei consigli intermedi di rappresentanza

1. L'attività dei COIR è rivolta ai problemi inerenti la rappresentanza che possono essere risolti dall'alto comando corrispondente.
2. Tale attività può essere generata dalla necessità di coordinare questioni similari di carattere locale che interessano vari COBAR corrispondenti, oppure dall'esame di questioni che non sono state risolte al livello di base.
3. I COIR possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo di interesse, meritano di essere portati all'attenzione del COCER.
4. Per la formulazione dei pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei COIR può essere promossa da parte del COCER o dell'alto comando periferico corrispondente.

Art. 896

Procedure per i consigli intermedi di rappresentanza

1. Le conclusioni alle quali perviene un COIR sono presentate per iscritto, con apposito verbale, all'alto comando corrispondente.
2. Tale verbale, se non è approvato all'unanimità, riporta anche i pareri di minoranza.
3. L'alto comando risponde entro il termine di un mese, motivando ogni eventuale mancato accoglimento.
4. In assenza di risposta, o se il COIR ritiene comunque la materia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COCER per il tramite della sezione interessata.
5. Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza sono concordate dal COIR con l'alto comando corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede e alla durata delle riunioni.
6. I rapporti con i COBAR corrispondenti e con il COCER, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dalla sezione VIII del presente capo.
7. Di tali rapporti, l'alto comando corrispondente è tenuto informato con copia della relativa documentazione.
8. I COIR possono richiedere il parere di uno o più COBAR corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico corrispondente, delegazioni dei COBAR confluenti.
9. Delegazioni dei COIR possono essere ascoltate dalla sezione COCER corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio centrale, a seguito di autorizzazione dello Stato maggiore o del Comando generale interessato.

SEZIONE VII

L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO CENTRALE

Art. 897

Natura e iniziativa dell'attività del COCER

1. L'attività del COCER è rivolta alla formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari, così come precisato all'articolo 1478, commi 4 e 8, del codice.
2. Tale attività può essere promossa dai membri del COCER stesso o dall'autorità gerarchica, ovvero dai COIR.
3. Il COCER può inoltre essere chiamato a esaminare istanze portate alla sua attenzione da un COIR per il tramite della sezione competente, a causa dell'interesse che rivestono o perché non hanno trovato soluzione.

Art. 898

Procedure per il COCER

1. Le conclusioni alle quali perviene il COCER in merito a questioni a carattere interforze sono presentate per iscritto con apposito verbale, al Capo di stato maggiore della difesa.
2. Tale verbale, se non è' approvato all'unanimità', riporta anche i pareri di minoranza.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa risponde entro il termine di due mesi, motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta, o se il COCER ritiene comunque una questione meritevole di ulteriore esame, essa e' portata all'attenzione del Ministro della difesa.
4. Quando si tratta di materia che riguarda una singola Forza armata o Corpo armato, la sezione del COCER interessata esamina autonomamente il problema e il relativo presidente ne consegna le conclusioni al rispettivo Capo di stato maggiore o Comandante generale.
5. Il Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale risponde entro il termine di due mesi motivando ogni eventuale mancato accoglimento.
6. In assenza di risposta, o se la sezione ritiene comunque la questione meritevole di ulteriore esame, essa e' sottoposta al presidente del COCER che adisce il Ministro della difesa; se la questione riguarda esclusivamente la Guardia di finanza, il presidente del COCER delega il presidente di sezione ad adire direttamente il Ministro dell'economia delle finanze.
7. Quando si tratta di materia che riguarda una singola categoria di personale, il presidente del COCER, sentito il comitato di presidenza, assegna per l'esame la questione alla commissione di categoria interessata e richiede i pareri in proposito alle altre commissioni. Le conclusioni dell'esame della commissione interessata e i pareri delle altre commissioni devono essere resi noti per iscritto, con apposito verbale, al presidente del COCER per l'inoltro al Capo di stato maggiore della difesa.
8. Il COCER può' essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ai sensi dell'articolo 1478, comma 5, del codice.
9. Le sezioni COCER possono richiedere il parere di uno o più' COIR corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dello Stato maggiore o Comando generale corrispondente, delegazioni dei COIR confluenti.

SEZIONE VIII

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Art. 899

Oggetto

1. La presente sezione disciplina l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nei suoi vari livelli e articolazioni.

Art. 900

Prorogatio

1. I delegati, alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli di rappresentanza.

Art. 901

Consiglio di rappresentanza

1. Il consiglio di rappresentanza e' l'insieme dei delegati proclamati eletti.

Art. 902

Assemblea

1. Il consiglio di rappresentanza e' costituito quando e' formalmente riunito per deliberare ed e' presente il numero legale dei rappresentanti.

2. Il potere decisionale di ogni consiglio di rappresentanza appartiene all'assemblea dei propri delegati ed e' esercitato in piena liberta' e autonomia nel rispetto delle norme che regolano la rappresentanza militare.

Art. 903

Presidente

1. Per la presidenza e la vice presidenza si applicano le norme di cui all'articolo 884, commi 1, 2 e 3.

Art. 904

Comitato di presidenza e segretario

1. Nell'ambito dei consigli di rappresentanza sono costituiti comitati di presidenza composti dal presidente e dai delegati - uno per ciascuna categoria - eletti a tale carica dalla categoria di appartenenza.

2. Nel COCER interforze il comitato di presidenza e' costituito dal presidente e dai delegati - uno per ciascuna Forza armata e Corpo armato - eletti a tale carica dalla stessa Forza armata o Corpo armato.

3. Con analoga procedura e medesimi criteri sono costituiti comitati di presidenza nelle commissioni interforze di categoria.

4. In ciascun comitato di presidenza il presidente designa il segretario.

Art. 905

Gruppi di lavoro

1. Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro su specifiche materie o problemi, le cui conclusioni sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. I membri sono designati dalle sezioni del COCER interforze, dalle categorie negli altri consigli.
3. L'istituzione di un gruppo di lavoro deve essere adottata con delibera del consiglio.

Art. 906

Segreterie permanenti

1. Presso ciascun consiglio intermedio, centrale e le sue articolazioni di Forza armata o Corpo armato sono costituite segreterie permanenti idonee e adeguate a garantire tutte le attività relative al funzionamento della rappresentanza.
2. L'attività di tali segreterie è regolata da apposite norme, emanate dall'autorità militare che costituisce le segreterie stesse.
3. Presso i consigli di base l'attività di segreteria è concordata con il comandante dell'unità di base.

Art. 907

Presidente - Attribuzioni

1. Il presidente:
 - a) convoca e presiede l'assemblea;
 - b) riferisce sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, oppure designa a riferire, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, un delegato, salvo casi di urgenza;
 - c) assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il regolamento;
 - d) concede la parola, dirige e modera la discussione;
 - e) convoca, d'iniziativa, il comitato di presidenza o di massima entro cinque giorni se lo richiede un terzo dello stesso comitato.
2. Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

Art. 908

Comitato di presidenza - Attribuzioni

1. Il comitato di presidenza:

- a) e' l'organo esecutivo del consiglio;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti dai singoli membri del consiglio;
 - c) fissa la data, il luogo e l'ora delle riunioni;
 - d) e' preposto alla redazione degli atti e agli adempimenti conseguenti alle decisioni deliberate dal consiglio stesso;
 - e) presenta alla corrispondente autorità' gerarchica le deliberazioni delle riunioni e ne chiede la tempestiva diffusione.
2. Nell'ambito delle attribuzioni previste dal comma 1, il comitato di presidenza delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 909

Segretario - Attribuzioni

1. Il segretario:

- a) procede all'appello nominale dei membri del consiglio all'inizio di ogni seduta;
- b) tiene nota dei delegati iscritti a parlare;
- c) collabora con il presidente per assicurare la regolarità' delle operazioni di voto;
- d) trascrive le deliberazioni su apposito registro;
- e) redige il verbale delle riunioni;
- f) da' lettura del processo verbale e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che deve essere comunicato al consiglio;
- g) coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza.

2. In caso di necessità' il presidente può' chiamare uno o più' delegati presenti in aula a esercitare le funzioni di segretario.

Art. 910

Convocazioni degli organi di rappresentanza

- 1. Il presidente convoca il consiglio di rappresentanza d'intesa con il comitato di presidenza, di sua iniziativa nei casi di urgenza, oppure a richiesta di un quinto dei delegati, di massima entro dieci giorni.
- 2. Il presidente comunica a ciascun delegato, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza, con l'atto di convocazione:

a) la data, l'ora e il luogo della riunione;

b) l'ordine del giorno;

c) la presumibile durata.

3. La data, la sede e la durata della riunione sono concordate:

a) per i COBAR, tra il presidente e il comandante dell'unità di base;

b) per i COIR, tra il presidente e il corrispondente alto comando.

4. All'atto del rinnovo degli organismi, ciascun consiglio di rappresentanza s'intende convocato dal presidente e dal comitato di presidenza uscenti entro quindici giorni dalla data della chiusura del verbale riepilogativo delle operazioni di voto.

5. La data, l'ora e il luogo della prima riunione vanno concordati tra il presidente dell'organo rappresentativo e il comando corrispondente.

6. Le commissioni interforze di categoria sono convocate, su proposta del relativo comitato di presidenza, dal presidente del COCER con le stesse modalità di cui agli articoli 907 e 908, ogni qualvolta pareri e proposte da formulare e richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

7. Le relative conclusioni sono sottoposte dal presidente o da un suo delegato all'esame del COCER per l'approvazione.

Art. 911

Modalità e periodicità delle riunioni

1. Le riunioni hanno luogo nelle ore di servizio e sono a tutti gli effetti attività di servizio.

2. Se l'ordine del giorno non è esaurito, il presidente, su deliberazione dell'assemblea, ne rinvia la continuazione ad altra data.

3. Di regola i COBAR si riuniscono almeno una volta al mese, i COIR almeno una volta ogni due mesi, le sezioni COCER e il COCER interforze almeno ogni tre mesi.

Art. 912

Validità delle assemblee

1. L'assemblea dei consigli di rappresentanza ai vari livelli è valida:

a) in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei delegati;

b) in seconda convocazione, indetta entro le 24 ore successive, se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 913

Assenze dei delegati

1. Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza il delegato impossibilitato a partecipare alla riunione deve far pervenire dal proprio comando apposita comunicazione al relativo comitato di presidenza.
2. All'apertura dei lavori nessun delegato può' assentarsi dall'aula senza averne dato comunicazione al presidente.

Art. 914

Programmi di lavoro

1. I lavori dell'assemblea sono organizzati mediante programmi, calendari, secondo quanto previsto dal regolamento.
2. Il COCER stabilisce nella prima riunione di ciascun anno il programma di lavoro di massima e verifica l'attuazione di quello precedente ai sensi dell'articolo 1478, comma 2, del codice.

Art. 915

Modifica all'ordine del giorno della riunione

1. L'ordine del giorno e' stabilito a norma dell'articolo 908.
2. La variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può' essere proposta anche dai singoli delegati. L'assemblea, chiamata a decidere su tale proposta, passa alla votazione dopo l'intervento del proponente e delle eventuali dichiarazioni di voto dei delegati.
3. Per inserire argomenti che non sono all'ordine del giorno e' sufficiente la richiesta di un quinto dei delegati presenti; per il COCER anche di una sezione di Forza armata o Corpo armato.
4. Le richieste di cui ai commi 2 e 3 devono essere avanzate all'inizio della seduta o prima del passaggio ad altro argomento.

Art. 916

Comunicazioni all'assemblea

1. All'inizio di ogni seduta, il presidente porta a conoscenza dell'assemblea eventuali messaggi, lettere e comunicazioni che la riguardano.

Art. 917

Iscrizioni a parlare

1. Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno i delegati si iscrivono a parlare, prima di dare inizio alla discussione, presso la presidenza. E' comunque possibile, eccezionalmente, l'iscrizione anche durante la discussione.

2. Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, in relazione al numero degli iscritti, stabilisce i tempi degli interventi, assicurando in ogni caso un minimo di dieci minuti.
3. Al delegato che ha esaurito il suo intervento e' concessa, per non più' di cinque minuti, una replica, oltre alla possibilità - prima di ogni votazione - di fare una dichiarazione di voto, nonché un intervento della stessa durata per una questione di carattere incidentale o per fatto personale. Per fatto personale deve intendersi l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
4. Il presidente nel concedere la parola segue l'ordine di iscrizione.
5. Il delegato iscritto a parlare, se assente quando e' il suo turno, decade dalla facoltà di parlare.

Art. 918

Maggioranza delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti, se non sono richieste maggioranze speciali.
2. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 919

Modi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico per sorteggio, a giudizio del presidente o a richiesta di un delegato su deliberazione dell'assemblea.
2. E' adottato lo scrutinio segreto per l'elezione del comitato di presidenza e per la formalizzazione di incarichi e funzioni a persone.

Art. 920

Annullamento o ripetizione delle votazioni

1. Iniziata la votazione, questa non può' essere sospesa o interrotta e non e' più' concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
2. Se sono sollevati dubbi sulla regolarità delle votazioni, il presidente procede all'annullamento e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 921

Presentazione delle mozioni

1. La mozione e' intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea e può' essere presentata anche da un solo delegato.
2. Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, accerta la correttezza formale del contenuto, quindi ne da' comunicazione all'assemblea prima della trattazione del successivo argomento.

3. Se il proponente della mozione intende promuovere una deliberazione sull'argomento in discussione, il presidente rende edotta l'assemblea e concede la parola allo stesso delegato. Al termine della discussione l'assemblea si esprime mediante votazione.

4. Una mozione che, a giudizio del comitato di presidenza, riproduca sostanzialmente il contenuto di proposte respinte può' essere presentata soltanto nelle successive riunioni.

5. Mozioni intese a richiamare al rispetto delle norme contenute nel regolamento sono lette, illustrate dal proponente e votate immediatamente.

Art. 922

Compilazione dei processi verbali

1. Il verbale deve contenere, oltre alle deliberazioni e ai motivi che le hanno originate, anche, a richiesta, le eventuali dichiarazioni dei singoli delegati relative all'argomento.

2. Se una deliberazione non è' adottata all'unanimità', i delegati dissenzienti hanno diritto d'inserire le motivazioni del loro voto.

3. Analoga procedura e' adottata per le deliberazioni assunte dal comitato di presidenza.

4. Prima della chiusura di ogni sessione e' data lettura del processo verbale, il quale deve essere approvato dall'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 923

Trasmissione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della riunione sono consegnate dal comitato di presidenza all'autorità' militare presso cui l'organo di rappresentanza è' costituito, nonchè' a ciascun delegato.

Art. 924

Pubblicità delle deliberazioni e delle risposte

1. Le deliberazioni di ciascun consiglio di rappresentanza e le risposte dell'autorità' militare sono affisse nelle bacheche appositamente riservate.

2. Le deliberazioni, oltre alla affissione nelle bacheche, possono essere anche date in consultazione a tutti quei militari che ne facciano esplicita richiesta al rispettivo consiglio di rappresentanza.

3. Le deliberazioni sono esposte nelle bacheche fino alla formulazione delle risposte e vi rimangono, unitamente a esse, per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni.

4. Dopo tale periodo deliberazioni e risposte vanno conservate agli atti dei minimi livelli dei comandi ove sono ubicate le bacheche, a disposizione di eventuali richiedenti.

5. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione militare ai sensi dell'articolo 931, comma 4.

Art. 925

Audizioni

1. I consigli possono altresì convocare militari della propria base per audizioni su fatti specifici.
2. Gli interventi dei convocati devono essere limitati a fornire le notizie richieste.
3. Le modalità di convocazione devono essere concordate con il comando corrispondente.

Art. 926

Rapporti con le commissioni parlamentari

1. Il COCER chiede con apposita delibera di essere ascoltato dalle commissioni parlamentari competenti - ai sensi dell'articolo 1478, comma 5, del codice - anche su specifiche materie di particolare importanza che riguardano singole sezioni di Forza armata o Corpo armato ovvero commissioni di categoria. In tal caso l'eventuale delegazione è composta in modo da garantire la presenza della sezione o commissione di categoria interessata, accompagnata dal comitato di presidenza del COCER.

Art. 927

Rapporti a livello di base

1. I rapporti dei consigli di base sono disciplinati attraverso:
 - a) contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del consiglio;
 - b) periodicità degli incontri con il comandante dell'unità di base, da definire e concordare con il medesimo;
 - c) incontri collegiali periodici, anche a livello di delegazione, con i consigli intermedi ovvero dello stesso grado. A tale scopo uno o più COBAR possono adire direttamente il COIR corrispondente, che indice apposita riunione da concordare con l'autorità gerarchica cui è affiancato. Sono consentite riunioni, anche a livello di delegazione, fra più COBAR dello stesso COIR. Tali incontri sono organizzati dal COIR previo coordinamento con l'autorità corrispondente.

Art. 928

Rapporti a livello intermedio e centrale

1. Uno o più COIR possono adire direttamente la propria sezione COCER, che indice apposita riunione da concordarsi con l'autorità gerarchica cui è affiancata.
2. Sono consentite inoltre riunioni dei COIR, anche a livello di delegazione; gli incontri sono organizzati dal COCER di sezione previo coordinamento con l'autorità militare corrispondente.
3. Sono altresì previsti incontri opportunamente concordati fra:

a) COIR e il corrispondente alto comando;

b) COCER di Forza armata o Corpo armato e Capo di stato maggiore o Comandante generale.

SEZIONE IX DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 929

Ordine delle riunioni

1. Se un delegato turba l'ordine o non osserva, nel corso della riunione, quanto stabilito dall'articolo 882, comma 5, lettera a), il presidente lo richiama all'ordine e può' disporre l'iscrizione del richiamo nel verbale della seduta.

2. Se un delegato, nonostante il richiamo inflittogli dal presidente, persiste nel suo comportamento, il presidente, sentito il comitato di presidenza, pronuncia nei suoi confronti la censura e può' disporre l'allontanamento per il resto della seduta. La censura deve essere successivamente iscritta nel verbale della seduta e inviata per iscritto all'interessato. Se il delegato non ottempera all'ordine di allontanarsi, il presidente sospende la seduta.

3. Le deliberazioni adottate dal presidente sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

4. Le sanzioni sono comminate dal presidente indipendentemente dalle eventuali infrazioni penali o disciplinari, che restano di competenza dell'autorità' gerarchica.

Art. 930

Annotazioni nella documentazione del personale

1. La nomina a membro di organo della rappresentanza militare forma oggetto di apposita annotazione matricolare con la seguente formula:

«Eletto nel consiglio ... (centrale, intermedio, di base) di rappresentanza del ... (far seguire la denominazione dell'unità' al cui livello si pone l'organo di rappresentanza intermedio o di base) per la categoria ... (precisare la categoria di appartenenza) a decorrere dal ...».

2. La cessazione dal mandato, da qualunque causa determinata, comporta analogha annotazione, formulata nei termini seguenti: «Cessa dal mandato di membro del consiglio ... del ... per la categoria ... per ... (specificare se per scadenza del mandato o per uno dei motivi di cui al terzo comma dell'articolo 883 o per altri motivi) a decorrere dal ...».

3. Apposita nota sull'espletamento dell'incarico di rappresentante va apposta in calce allo spazio della documentazione caratteristica riservata al compilatore, prima del giudizio che questi attribuisce al valutando se trattasi di scheda valutativa ovvero al termine della parte descrittiva se trattasi di rapporto informativo. Tale nota deve essere redatta come segue: «Dal ... al ... ha svolto l'incarico di delegato presso il consiglio di rappresentanza ...».

Art. 931

Informazione sull'attività svolta dagli organi di rappresentanza

1. Il testo delle deliberazioni di ciascun COBAR e' affisso negli albi delle unità' di base e, ove necessario, in quelli delle unità' elementari in cui l'unità' di base si articola.
2. Il testo delle deliberazioni di ciascun COIR e' inviato ai COBAR che hanno provveduto alla sua elezione, per l'affissione agli albi delle unità' di base.
3. Il testo delle deliberazioni del COCER e' inviato a tutti i COIR e da questi ai COBAR per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unità' di base.
4. Le suddette attività' sono effettuate a cura e a spese dell'Amministrazione militare.
5. E' vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime, a eccezione delle deliberazioni del COCER.

Art. 932

Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza

1. Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'articolo 1478 ((...)) del codice, devono comunicarlo all'autorità' richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorità' provvede senza attendere il parere.

Art. 933

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 SETTEMBRE 2012, N. 191

Art. 934

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 SETTEMBRE 2012, N. 191

Art. 935

Consigli di base di rappresentanza

1. Ciascuna Forza armata e Corpo armato stabilisce il numero dei delegati di ogni categoria, per la composizione dei COBAR di propria competenza, calcolando un rappresentante ogni 250 elettori, o frazione superiore alla metà'.
2. I rappresentanti di ciascuna categoria devono essere, di norma, almeno due.
3. Se si verifica la maggioranza assoluta per una categoria, il numero dei suoi delegati deve essere ridotto sino alla somma dei rappresentanti delle altre categorie.

Art. 936

Elezioni del Consiglio, data delle elezioni, prospetto riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato sulla scorta dei verbali parziali

1. Per le elezioni del consiglio e' utilizzato un prospetto, riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato, redatto con decreto del Ministro della difesa.

SEZIONE X DISPOSIZIONI DI COLLEGAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE CON I RAPPRESENTANTI DEI MILITARI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO E DEI PENSIONATI

Art. 937

Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati

1. Le associazioni di cui all'articolo 941, che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualità' di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, sono iscritte, a loro richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1482 del codice, in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.

2. La richiesta di cui al comma 1, da rimettere al Ministero della difesa a cura dei competenti organi sociali, deve essere corredata:

a) dalla copia dello statuto ovvero dell'atto costitutivo;

b) dalla indicazione del numero dei soci militari delle categorie in congedo o pensionati;

c) da ogni altra utile indicazione relativa sia al sodalizio per meglio configurarne la posizione giuridica, sia a dati di qualificazione riferiti agli associati.

Art. 938

Attività' di informazione, studio e formulazione di pareri

1. Le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 937, sono tenute al corrente dal Ministero della difesa sugli studi riguardanti materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - del personale in congedo e in pensione.

2. Le predette associazioni possono presentare richieste e formulare pareri e proposte al Ministro della difesa sulle materie indicate al comma 1.

Art. 939

Rapporti con il COCER

1. Il Ministro della difesa, anche in relazione alle richieste avanzate dalle associazioni ai sensi dell'articolo 938, di volta in volta autorizza incontri tra il COCER e le associazioni medesime al fine

di consentire l'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione che possono rivelarsi utili per la definizione o l'avvio a soluzione di problemi esistenti, interessanti il personale militare in congedo o pensionato.

2. Le riunioni di cui al comma 1 sono presiedute dal presidente del COCER e dal presidente designato dai rappresentanti delle associazioni dei militari in congedo e in pensione.

3. La lettera di convocazione, da inviare almeno trenta giorni prima della riunione, contiene indicazioni relative:

a) alla data, all'ora e al luogo della riunione;

b) agli argomenti posti dall'ordine del giorno;

c) al numero dei delegati delle associazioni interessate, invitati a partecipare.

4. I singoli delegati devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dai competenti organi statuari, dal quale deve risultare esplicitamente tale loro qualità che legittima l'intervento alla riunione per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. I resoconti degli incontri di cui al comma 1, compilati e firmati dai due presidenti, sono rimessi, a cura del presidente del COCER, al Capo di stato maggiore della difesa e sono posti all'attenzione del Ministro della difesa.

Art. 940

Riunione annuale indetta dal Ministro della difesa

1. Il Ministro della difesa riunisce una volta all'anno i rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 937 per la trattazione dei problemi di specifico interesse dei militari delle categorie in congedo e in pensione.

Art. 941

Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati

1. Le associazioni di cui all'articolo 937, sono le seguenti:

a) Gruppo decorati ordine militare d'Italia;

b) Gruppo medaglie d'oro al valor militare;

c) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

d) Associazione italiana ciechi di guerra;

e) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare;

f) Associazione nazionale combattenti e reduci;

g) Associazione nazionale volontari di guerra;

h) Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate;

i) Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione;

l) Associazione nazionale partigiani d'Italia;

- m) Federazione italiana volontari della libertà';
- n) Federazione italiana associazioni partigiane;
- o) Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini;
- p) Federazione italiana dei combattenti alleati;
- q) Associazione nazionale ex internati;
- r) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
- s) Associazione nazionale famiglie martiri caduti per la libertà' della Patria;
- t) Associazione italiana combattenti interalleati;
- u) Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna;
- v) Unione nazionale italiana reduci di Russia;
- z) Consiglio nazionale permanente delle associazioni d'arma;
- aa) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
- bb) Associazione nazionale del fante;
- cc) Associazione nazionale marinai d'Italia;
- dd) Associazione Arma Aeronautica;
- ee) Associazione nazionale carabinieri;
- ff) Associazione nazionale finanzieri d'Italia;
- gg) Associazione nazionale granatieri di Sardegna;
- hh) Associazione nazionale bersaglieri;
- ii) Associazione nazionale alpini;
- ll) Associazione nazionale carristi d'Italia;
- mm) Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- nn) Associazione lagunari truppe anfibie;
- oo) Associazione nazionale arma di cavalleria;
- pp) Associazione nazionale artiglieri d'Italia;
- qq) Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia;
- rr) Associazione nazionale aviazione dell'Esercito;
- ss) Associazione nazionale autieri d'Italia;
- tt) Associazione nazionale commissariato militare;
- uu) Associazione nazionale amministrazione militare;
- vv) Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito italiano;
- zz) Associazione nazionale cappellani militari d'Italia;
- aaa) Associazione nazionale sanità' militare italiana;
- bbb) Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo;
- ccc) Associazione nazionale ufficiali Marina provenienti dal servizio effettivo;
- ddd) Associazione nazionale ufficiali Aeronautica;
- eee) Associazione nazionale sottufficiali d'Italia;
- fff) Unione nazionale sottufficiali italiani;
- ggg) Associazione nazionale grandi invalidi militari ed equiparati;
- hhh) Associazione nazionale «Nastro Verde» decorati di Medaglia d'oro mauriziana;
- iii) Società' di mutuo soccorso alpini in congedo.